



RATIFICA ED ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO DI EMENDAMENTO ALLA CONVENZIONE SULLA PROTEZIONE DELLE PERSONE RISPETTO AL TRATTAMENTO AUTOMATIZZATO DI DATI A CARATTERE PERSONALE, FATTO A STRASBURGO IL 10 OTTOBRE 2018

Art. 28 (Protocollo)

1 Il termine "Comitato consultivo" nel paragrafo 1 dell'articolo 18 della Convenzione (nuovo articolo 22) e' sostituito da "Comitato della Convenzione". 2 Il paragrafo 3 dell'articolo 18 della Convenzione (nuovo articolo 22) e' sostituito dal seguente: "3 Il Comitato della Convenzione puo', con una decisione presa a maggioranza dei due terzi dei rappresentanti delle parti, invitare un osservatore a farsi rappresentare nelle sue riunioni." 3 Un nuovo paragrafo 4 e' aggiunto dopo il paragrafo 3 dell'articolo 18 della Convenzione (nuovo articolo 22): "4 Ciascuna Parte che non sia membro del Consiglio d'Europa contribuisce al finanziamento delle attivita' del Comitato della Convenzione secondo le modalita' stabilite dal Comitato dei Ministri di concerto con quella Parte."

Versione in vigore dal 10 maggio 2021 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento alla Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale, fatto a Strasburgo il 10 ottobre 2018
Estremi	Legge 22 aprile 2021, n. 60
Partizione	Protocollo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 maggio 2021

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/legge-60-2021/protocollo-art-28>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it